



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

N. 2/XIV/A

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna in materia di sanità penitenziaria

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

FLORIS Mario, Presidente - AGUS, Vice presidente - STERI, Segretario - GRECO, Segretario - CAMPUS, relatore - COSSA - PITEA - PITTALIS - SANNA Gian Valerio - SORU - TOCCO

pervenuta il 28 settembre 2010

La Prima Commissione consiliare ha preso in esame lo Schema di norma di attuazione in materia di sanità penitenziaria nella seduta del 7 luglio 2010 procedendo all'audizione dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Nella medesima seduta ha inoltre stabilito di richiedere i pareri delle Commissioni consiliari Seconda e Settima.

In seguito a ciò, condividendo le osservazioni espresse nei due pareri nel frattempo pervenuti, nella seduta del 15 settembre 2010, dopo aver sentito i componenti di nomina regionale della Commissione paritetica, ha stabilito di suggerire al Consiglio regionale di esprimere un parere complessivamente favorevole, condizionato però all'accettazione di alcune osservazioni che di seguito si esporranno.

Lo Schema di norma di attuazione si compone di otto articoli (nei quali, in particolare, si prevede il trasferimento delle funzioni, dei rapporti di lavoro, dei beni e delle risorse finanziarie) e di una tabella in cui è indicato il numero delle unità di personale da trasferire.

La Commissione, avendo ben presenti le difficoltà e le problematiche legate alla situazione carceraria dell'Isola, auspica che il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria possa realizzarsi al più presto per consentire che la Regione, nella sua autonomia, possa in tempi brevi organizzare un servizio consono. In riferimento alle modalità del trasferimento, tuttavia, essa sottolinea la necessità di definire in modo più preciso, rispetto a quanto previsto nello Schema esaminato, le modalità di quantificazione degli stanziamenti statali da trasferire e la congruità di tali stanziamenti rispetto alla realtà carceraria presente nel territorio regionale la quale, peraltro, a differenza delle realtà di altre regioni italiane, è caratterizzata dalla presenza delle colonie penali. Oltre a ciò la Commissione fa presente che nel prossimo futuro è prevista la costruzione di nuove strutture carcerarie con le quali verrà ampliato il numero di posti ora garantiti dalle strutture esistenti e che la popolazione carceraria è destinata ad accrescersi. Di fronte a tale situazione, secondo la Commissione, risulta imprescindibile che il trasferimento della funzione in capo alla Regione sia accompagnato da un adeguato trasferimento di risorse finanziarie, in modo che si possano creare le condizioni per avviare un sistema di sanità penitenziaria rispondente alle necessità attuali e future.

Riguardo al personale ha espresso la preoccupazione che sia garantita, oltre alla continuità del trattamento, anche l'effettiva corrispondenza fra le professionalità trasferite e quelle del Servizio sanitario nazionale, in modo da assicurarne l'effettivo inserimento.

A conclusione dell'istruttoria, la Commissione ha all'unanimità stabilito di proporre al Consiglio di esprimere parere favorevole purché siano inserite le seguenti modifiche:

- 1) in tema di trasferimento delle risorse finanziarie: la norma di attuazione deve specificare che le risorse stanziare per finanziare la funzione devono essere garantite dallo Stato anche dopo la fase di prima applicazione delle norme sul trasferimento; la norma deve inoltre assicurare che i trasferimenti siano adeguati nel tempo alla situazione penitenziaria nel territorio regionale;
- 2) in tema di trasferimento dei rapporti di lavoro: la norma di attuazione deve contenere criteri di massima da osservare in sede di inquadramento del personale proveniente dall'amministrazione

penitenziaria in modo da garantire effettiva omogeneità professionale tra unità trasferite e personale del Servizio sanitario regionale.

La Commissione infine auspica che la Giunta regionale predisponga una organizzazione adeguata dell'assistenza penitenziaria che, tenendo conto della distribuzione nel territorio dei luoghi di pena, assicuri un coordinamento delle attività evitando duplicazioni di servizi.

La Seconda Commissione, nella seduta del 21 luglio 2010, nel rendere all'unanimità parere favorevole sul provvedimento, ha ritenuto di dover esprimere le seguenti osservazioni:

1. inquadramento giuridico ed economico del personale: la Commissione esprime delle perplessità in merito alla scelta operata nello schema di norma di attuazione di effettuare un rinvio generale delle modalità di inquadramento del personale attualmente operante alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e che sarà oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie locali, ad una successiva intesa tra l'amministrazione statale competente e l'Amministrazione regionale; la Commissione ritiene infatti che la norma debba prevedere i criteri di massima sulla base dei quali effettuare il passaggio, con particolare riguardo alle modalità con le quali verranno definite le eventuali differenze nello status giuridico (ad esempio incompatibilità) ed economico del personale oggetto del trasferimento. Andrebbero inoltre previste fin d'ora delle soluzioni per l'inquadramento di quel personale che attualmente presta la propria attività nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, ma che non risulta inquadrato come personale di ruolo;
2. quantificazione del costo della sanità penitenziaria e modalità di trasferimento delle risorse: riguardo a questo profilo la Commissione esprime la forte preoccupazione che la Regione, una volta perfezionato il trasferimento, si trovi nella condizione di doversi fare carico, in tutto o in parte, dal punto di vista finanziario, della sanità penitenziaria; la Commissione ritiene infatti che la formulazione dell'articolo 6 dello schema della norma di attuazione non presenti sufficienti garanzie in merito alla quantificazione delle risorse e alla modalità di trasferimento delle stesse; la Commissione rileva infatti che manca qualsiasi riferimento ai criteri di quantificazione del costo della medicina penitenziaria e che la scelta di uniformarsi, per la determinazione delle risorse da trasferire alla Regione, al criterio finora adottato dalle regioni a statuto ordinario, ossia la spesa storica, non presenti sufficienti garanzie di adeguatezza del servizio in quanto non tiene conto dei costi effettivi e delle reali esigenze; sulle modalità attraverso le quali verranno trasferite le risorse, la Commissione esprime delle riserve sulla procedura individuata, che prevede l'accesso della nostra Regione alle risorse finanziarie trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni; la Commissione ritiene, infatti, anche in questo caso, che mutuare la procedura adottata dalle regioni a statuto ordinario non rappresenti una soluzione idonea in considerazione dello specifico regime con il quale viene attualmente finanziata la sanità regionale e che la norma di attuazione dovrebbe invece individuare delle modalità dirette e specifiche per la nostra Regione che contengano i criteri per la quantificazione delle risorse e le relative modalità di trasferimento.

La Settima Commissione, nell'esprimere all'unanimità parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto, ne ha tuttavia evidenziato alcune criticità inerenti:

1. alle modalità di inquadramento del personale di ruolo del Ministero della giustizia nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle ASL, ciò in quanto il personale dell'amministrazione penitenziaria potrebbe non possedere i requisiti e i titoli professionali richiesti dalla normativa vigente;
2. ai contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto; la norma di attuazione, infatti, si limita a prevedere che i predetti

- contratti siano trasferiti alle ASL e continuino ad essere disciplinati dalla legge n. 740 del 1970 fino alla scadenza;
3. al finanziamento della medicina penitenziaria e alla possibilità per la Regione di usufruire del concorso statale dopo il trasferimento delle funzioni, giacché la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 283, ha previsto che le risorse finanziarie relative alla medicina penitenziaria vengano trasferite al Fondo sanitario nazionale, alla cui ripartizione la Regione Sardegna non partecipa (in virtù della legge 27 dicembre 2006, n. 296); a tal proposito la Commissione ritiene sarebbe utile introdurre opportuni meccanismi di bilanciamento che consentano di ovviare alle maggiori spese a carico del Servizio sanitario regionale, prevedendo un congruo rimborso per ciascun detenuto presente nelle carceri e ciò alla luce del fatto che la stragrande maggioranza della popolazione carceraria è composta da detenuti non sardi i quali, a seguito del regime di detenzione presso strutture sarde, vedono trasferita d'ufficio la loro residenza in Sardegna e gravano totalmente sui costi del Servizio sanitario regionale, senza alcuna possibilità di recupero di somme attraverso il meccanismo della mobilità attiva.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Art. 2

Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni); tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

2. La Regione assicura l'espletamento

delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Art. 3

Modalità ed esercizio delle funzioni e organizzazione

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia statutaria, disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria).

2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia, disciplina, con le modalità indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Art. 4

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alle aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale è inquadrato, nel servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale, nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'amministrazione stata-

le competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti: sono, altresì, considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di tre anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle aziende sanitarie locali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.

3. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989.

4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata tabella A.

5. Con apposite convenzioni, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e il provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del corpo della polizia penitenziaria.

Art. 5

Trasferimento di attrezzature, arredi
e beni strumentali e concessione
in uso dei beni immobili

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle aziende sanitarie locali, ove sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili

di riferimento, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.

2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009.

3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 6

Trasferimento risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle more del trasferimento alle aziende sanitarie locali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7

Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Tabella A

Numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e tipo di rapporto
dati al 31/01/2010

Personale di ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile in servizio della Regione autonoma della Sardegna

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE				
	DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRA	CAPOSALA B3	INFERMIERE PROFESSIONALE B2	INFERMIERE GENERICO B1	ASSISTENTE TECNICO LABORATORIO ANALISI B3
C. C. ALGHERO	0	1	1	0	0
C. C. CAGLIARI	0	3	1	0	0
C. C. IGLESIAS	0	1	0	0	0
C. R. IS ARENAS	0	2	0	0	0
C. C. NUORO	0	1	1	0	0
C. C. ORISTANO	0	0	0	0	0
C. C. SASSARI	0	5	0	0	0
C. R. MAMONE	0	0	0	0	0
C. C. TEMPIO	0	0	0	0	0
C. C. MACOMER	0	1	0	0	0
C. C. LANUSEI	0	1	0	0	0
C. R. ISILI	0	0	1	0	0
ISTITUTO PER MINORI QUARTUCCIU					
C.P.A. CAGLIARI					
C.P.A. SASSARI					
TOTALE UNITÀ	0	15	4	0	0
RAPPORTO DI LAVORO	Dirigente penitenziario. legge n. 154/05 e D. Lgs. n. 63/06. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	CCNL Comparto ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	CCNL Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	CCNL Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	CCNL Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

TOTALE PERSONALE DI RUOLO

19

Numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e tipo di rapporto
dati al 31/01/2010

Personale non di ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile in servizio della Regione autonoma della Sardegna

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE			
	MEDICO INCARICATO	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	MEDICO SIAS	MEDICO SPECIALISTA
C. C. ALGHERO	0	2	5	7
C. C. CAGLIARI	2	1	12	19
C. C. IGLESIAS	0	1	4	4
C. R. IS ARENAS	0	1	5	6
C. C. NUORO	0	1	6	5
C. C. ORISTANO	1	0	3	4
C. C. SASSARI	0	2	7	14
C. R. MAMONE	1	0	6	4
C. C. TEMPIO	0	1	3	2
C. C. MACOMER	0	1	3	3
C. C. LANUSEI	1	0	3	4
C. R. ISILI	0	1	4	4
ISTITUTO PER MINORI QUARTUCCIU	0	1	0	1
C.P.A. CAGLIARI	0	0	0	0
C.P.A. SASSARI	0	0	0	0
TOTALE UNITÀ	5	12	61	77
RAPPORTO DI LAVORO	Legge n. 740/70 art. 1. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	Legge n. 740/70 art. 50.	Legge n. 740/70 art. 51. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 52. Rapporto di lavoro a convenzione
TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO				155

Numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e tipo di rapporto
dati al 31/01/2010

Personale non di ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile in servizio della Regione autonoma della Sardegna

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE				
	INFERMIERI	AUSILIARIO SOCIO SANITA- RIO	PERSONALE TECNICO PARASANITARIO	PUERICULTRICE	PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA FISICO- DOSIMETRICA
C. C. ALGHERO	2	0	0	0	0
C. C. CAGLIARI	33	0	7	0	0
C. C. IGLESIAS	0	0	0	0	0
C. R. IS ARENAS	4	0	0	0	0
C. C. NUORO	4	2	0	0	0
C. C. ORISTANO	3	0	0	0	0
C. C. SASSARI	6	0	0	0	0
C. R. MAMONE	3	0	0	0	0
C. C. TEMPIO	2	0	0	0	0
C. C. MACOMER	3	0	0	0	0
C. C. LANUSEI	1	0	0	0	0
C. R. ISILI	3	0	0	0	0
ISTITUTO PER MINO- RI QUARTUCCIU	2	0	0	0	0
C.P.A. CAGLIARI	0	0	0	0	0
C.P.A. SASSARI	0	0	0	0	0
TOTALE UNITÀ	66	2	7	0	0
RAPPORTO DI LAVORO	Legge n. 740/70 art. 53 Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione

TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	75
-------------------------------	----